COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni ed arti e per i figli dei giornalisti professionisti. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (1281) 325

PRESIDENTE 325, 326
REPOSSI, *Relatore* 325

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

FERRARESE ED ALTRI: Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti o riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. (1217) 326

GHISLANDI ED ALTRI: Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private. (1253) 326

BOTTONELLI ED ALTRI: Proroga del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori assunti o riassunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. (1255) . . . 326

PRESIDENTE 326, 327, 329, 330, 331
REPOSSI, *Relatore* 327, 331
SABATINI 327, 329, 330, 331
PALLENZONA 327, 328, 330
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 327, 328; 329, 330, 331
SANTI 328, 329
FERRARESE 328
VENEGONI 328, 331
SACCHETTI 328
GHISLANDI 328
FORESI 329
CORNIA 330
ROBERTI 330
MORELLI 331
CUCCHI 331

Votazione segreta:

PRESIDENTE 332

La seduta comincia alle 8,30.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti. (1281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti.

L'onorevole Repossi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI. *Relatore*. Come i colleghi ricordano, l'anno scorso è stata approvata dalla nostra Commissione una legge per aumentare di lire venti al giorno gli assegn

familiari per i figli a carico. L'aumento, dovuto ad un accordo sindacale, riguardava il settore dell'industria, ma in quella occasione si espresse il voto che avvenisse una perequazione anche per gli altri settori lavorativi ed analogo voto si formulò dalla Commissione del Senato. Frattanto, nel dicembre del 1949, in seguito ad una riunione fra le organizzazioni dei lavoratori e padronali del commercio, si stipulò un accordo che estendeva l'aumento di venti lire al giorno anche agli assegni familiari per i figli di quei lavoratori.

La conseguenza dei voti espressi precedentemente dalla Camera e dal Senato, e di questo accordo sindacale, è ora il disegno di legge in esame, che reca il detto aumento a favore dei lavoratori del commercio per ogni figlio a carico.

Alla maggiore spesa che ne deriva si fa fronte con la disposizione del secondo comma dell'articolo 1° mediante un aumento del 2,30 per cento delle aliquote che attualmente pagano i datori di lavoro.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si dice poi che nulla è innovato nella procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ai fini della determinazione e della modifica dei contributi. Eccone le ragioni: quando votammo in sede legislativa quella legge, inserimmo un articolo che autorizzava il Capo dello Stato ad adeguare, con proprio decreto, le contribuzioni alle modificazioni che eventualmente avvenissero in tutti i settori circa le misure degli assegni familiari. Ma poichè per motivi contestuali, è stato in questa legge fissato il contributo, che poteva, invece, essere stabilito con decreto del Capo dello Stato, si è voluto ora evitare un precedente che potesse, in qualche modo, portare all'annullamento della facoltà lasciata al Capo dello Stato e si è aggiunto questo comma per cui resta immutata la procedura prevista da quel decreto.

All'articolo 2 si stabilisce che la maggiorazione prevista dell'articolo 1 si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali provvedendo anche per essi alla perequazione.

Propongo che la nostra Commissione approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame gli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.

Con la stessa decorrenza la misura dei relativi contributi è maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(*È approvato*).

ART. 2.

La maggiorazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949 n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI.

Discussione delle proposte di legge: Ferrarese ed altri: Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti o riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. (1217); Ghislandi ed altri: Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private. (1253); Bottonelli ed altri: Proroga del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori assunti o riassunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. (1255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Ferrarese, Tomba, Piasenti e Corona Giacomo:

Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti o riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; Ghislandi, Lombardi Riccardo, Santi, Corona Achille, Merloni, Fora, Geraci, Mazzali Amadei, Ducci, Paolucci, Roveda: Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private; Bottonelli, Viola, Guadalupi, Cucchi: Proroga del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori assunti o riassunti ai sensi del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27.

Poiché queste tre proposte di legge differiscono soltanto nel titolo, le esamineremo congiuntamente, seguendo il testo della prima nella quale la formulazione delle disposizioni è suddivisa in tre articoli, invece che in due come nelle altre.

L'onorevole Repossi ha facoltà di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. I colleghi sanno che il 31 maggio di quest'anno scadrebbe l'obbligo del mantenimento in servizio dei partigiani che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 14 febbraio 1946, n. 27. Queste proposte di legge hanno lo scopo di stabilire una nuova proroga, precisamente sino al 31 maggio del 1951. Non mi pare che questa iniziativa a beneficio di una classe benemerita di cittadini possa trovare ostacoli, e non mi resta che invitare i colleghi ad approvare, per tutte, la proposta di legge Ferrarese, di cui si è convenuto di seguire il testo.

SABATINI. Ritengo che il testo possa essere migliorato, e propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge Ferrarese, o del secondo comma dell'articolo 1 delle altre due proposte:

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 5 per cento di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto legge 14 febbraio 1946, n. 27, in caso di riorganizzazione dell'attività industriale, si intende riferita ai dipendenti in servizio dell'azienda riproporzionata.

« Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento di lavoratori reduci, partigiani ed assimilati assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 2, 3, del decreto legislativo sopracitato, dovuto a riconversione o a ragioni di carattere tecnico o produttivo, detti lavoratori debbono essere sostituiti da altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto stesso ».

Questo emendamento nella prima parte si rende necessario per l'imperfetta dizione della legge del 1946 che aveva dato luogo ad inconvenienti.

La seconda parte risponde invece a criteri tecnici in quanto una delle accuse che ci vengono fatte, è quella che all'attività produttiva viene imposto l'assunzione di personale non sempre idoneo. Si vuol quindi lasciare alle aziende una certa possibilità di scegliere il personale più confacente ai bisogni della produzione.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento Sabatini voglia dire in sostanza che aumentando o diminuendo il numero degli operai occupati nelle aziende deve rimanere sempre questa percentuale del 5 per cento di reduci, partigiani, ecc., riproporzionando, quando occorra, il rapporto in base alle diminuzioni di personale che verrebbe ad avere l'azienda.

PALLENZONA. L'emendamento Sabatini è forse, più che altro, un chiarimento; infatti se base fondamentale della legge è la percentuale del 5 per cento, occorre che questa percentuale sia mantenuta in tutti i casi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In linea di massima il Ministero del lavoro è favorevole ai progetti di legge d'iniziativa parlamentare ora in esame. Le ragioni che a suo tempo ispirarono la legge del 1946 sono tuttora valide. Quando si fece quella legge, si sperava che il mercato del lavoro potesse raggiungere presto il suo equilibrio e sembrò sufficiente la garanzia di un anno di stabilità lasciata, a partire dall'entrata in vigore della legge, a tutti i lavoratori assunti come ex combattenti, reduci, partigiani, ecc. Purtroppo le condizioni del mercato del lavoro non si sono ancora equilibrate. Bisogna quindi prolungare questa stabilità, pur tenendo conto delle conseguenze che ne sono derivate. La legge precedente stabiliva infatti che il 5 o il 10 per cento dei lavoratori dell'azienda doveva essere costituito da reduci, partigiani, ex combattenti, ecc. e questa percentuale era riferita al momento dell'entrata in vigore della legge. Il criterio, tuttavia, col passare degli anni, si è rivelato piuttosto rigido. Nelle dimensioni aziendali, infatti, sono avvenute notevolissime variazioni: dove c'erano, ad esempio, 1000 operai (e quindi 50 e 100 reduci) a un certo momento, per riduzione di personale, l'azienda ha portato i propri operai a 600, mentre i reduci, i combattenti e i partigiani sono sempre rimasti nello stesso numero di 50 o di 100. Per attuare i licenziamenti si è dovuto incidere su personale che non avesse queste qualifiche

e ciò dal punto di vista dell'azienda presenta indubbiamente degli inconvenienti in quanto costringe a licenziare a volte personale che ha una qualificazione migliore di quanto non l'abbiano i reduci, i partigiani o gli ex combattenti.

Dal punto di vista dei lavoratori in genere si presentano gli stessi inconvenienti perché escludendo da queste misure dolorose di liceziamento la categoria dei reduci e dei partigiani si aumenta il peso che devono sopportare tutti gli altri lavoratori, alcuni dei quali possono anche avere una certa anzianità, dei carichi familiari notevoli, ecc., ecc..

In questo stato di cose, dovendo prorogare ancora questo termine di stabilità, un criterio di adeguamento alle condizioni aziendali deve essere evidentemente accolto.

La proposta Sabatini presenta però un inconveniente in quanto considera introdotta definitivamente, nell'ordinamento dei rapporti di lavoro e dell'occupazione operaia, questa percentuale di reduci e partigiani. La legge, a suo tempo, ritenne di dover offrire a queste categorie soltanto una garanzia limitata nel tempo. Io pertanto proporrei di stabilire, per lo meno, che se ad un certo momento si deve licenziare un certo numero di lavoratori, in questo numero ci sia anche la percentuale del 5 o del 10 per cento di combattenti. In questo modo credo che noi ovvieremmo ad alcuni inconvenienti che si sono manifestati e che hanno provocato un danno sia alle aziende per quanto riguarda la scelta qualitativa del personale da licenziare, sia agli altri lavoratori le cui condizioni particolari fossero tali da determinare l'opportunità del mantenimento in servizio.

Propongo, quindi, i seguenti emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 1 della proposta di legge Ferrarese:

« Art. 2: In caso di riduzione del personale le aziende private sono autorizzate ad includere fra il personale licenziando i prestatori d'opera di cui al precedente articolo in misura non eccedente il 5 per cento del totale dei dipendenti licenziandi ».

« Art. 3: Nelle province nelle quali abbia trovato applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, i prefetti, in caso di necessità e in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare con propria ordinanza l'aliquota di cui al precedente articolo fino al 10 per cento».

PALLENZONA. Io mi limiterei a completare l'articolo 1 aggiungendo: « ferma restando la proporzione stabilita dal decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 ».

SANTI. A me pare che l'emendamento proposto dal Governo sia poco simpatico in quanto sembra che ci sia da parte del legislatore la preoccupazione che non si licenzino, in misura proporzionale agli altri lavoratori, anche i reduci, partigiani, ecc..

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La differenza fra l'emendamento Sabatini e quello proposto dal Ministero è la seguente: attraverso l'emendamento Sabatini, siccome oggi c'è un'eccedenza, in molte aziende, di reduci e partigiani oltre il 5 per cento, può avvenire che un certo numero di questi reduci e partigiani sia licenziato. Attraverso l'emendamento che ha proposto il Ministero del lavoro, invece, non si tien conto di ciò che è avvenuto fino adesso. Il licenziamento per riproporzionamento, in relazione alla diminuzione del numero di lavoratori occupati in ciascuna azienda fino ad oggi, non si fa. I reduci, i combattenti e i partigiani restano nell'azienda anche se la loro percentuale è superiore al 5 per cento. Si dice soltanto: se per il futuro deve avvenire un licenziamento, nel numero dei licenziamenti può essere inclusa una percentuale fino al 5 per cento dei reduci, partigiani, ecc..

FERRARESE. Come proponente del progetto di legge, non mi oppongo all'emendamento del Governo in quanto lo trovo più favorevole ai reduci, ai partigiani, agli internati, che non quello dell'onorevole Sabatini.

VENEGONI. Io credo che sarebbe opportuno mantenere il testo proposto senza alcuna modificazione.

SACCHETTI. Questa innovazione nella proposta di legge sarebbe veramente sgradevole perchè mentre da una parte si è voluto assicurare a questi lavoratori che hanno sofferto e che hanno combattuto un posto di lavoro, adesso si vorrebbe includerne una percentuale nei licenziamenti. Io non so se si siano verificati dei contrasti in occasione di licenziamenti di personale, ma a noi non risulta che a un certo momento per difendere i partigiani e i reduci si sia dovuta attuare una riduzione di personale nella mano d'opera specializzata. Adesso invece, accettandosi la modifica, avverrebbe che l'azienda messa nella possibilità di operare la riduzione del 5 per cento tra il personale di questa categoria, non esiterebbe a valersene.

GHISLANDI. Come presentatore di una delle proposte di legge in discussione, io vorrei pregare di tener presente il carattere fondamentale del provvedimento. Si tratta di un provvedimento di eccezione. Questa ecce-

zione è stata mantenuta per tre o quattro anni. Noi vi domandiamo di mantenerla ancora per un anno. L'emendamento che ora si vorrebbe introdurre ridurrebbe la portata del gesto che lo Stato ha voluto compiere nei confronti di questa categoria benemerita. Prego quindi il Governo di voler ritirare la sua proposta di emendamento.

FORESI. Diverse volte abbiamo dovuto occuparci di provvedimenti del genere e posso assicurare l'onorevole Ghislandi che anche le altre volte si è detto che la proroga sarebbe stata l'ultima. Ora, anche dal punto di vista sindacale, bisogna che ci preoccupiamo di rientrare nella normalità.

SANTI. In linea teorica ritengo giusto che il 5 per cento debba essere proporzionato alle occupazioni in atto; ma accettando l'emendamento Sabatini noi autorizziamo implicitamente alcuni industriali a procedere senz'altro al licenziamento di reduci e partigiani. Quindi, per questa parte, l'emendamento del Governo è più favorevole, in quanto blocca la situazione di fatto. C'è però la seconda parte formulata nell'articolo aggiuntivo numero 3 che si preoccupa di precisare che la percentuale dei licenziamenti può essere aumentata fino al 10 per cento nelle province dove se ne dimostri l'esigenza a giudizio dei prefetti.

Questo fatto assume un aspetto sgradito nei riguardi dei reduci, dei combattenti e degli ex internati e non mi pare sia il caso di fare questa precisazione.

SABATINI. Dichiaro di non poter accettare la proposta del Governo ritenendo più favorevole la mia. Bisogna pensare che se un'azienda dovesse operare dei licenziamenti, con la mia proposta non avrebbe nessun impegno a licenziare i partigiani, mentre l'avrebbe con la proposta fatta dal Governo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non dimentichiamo che quello che ci accingiamo a fare come Commissione, con l'adesione del Governo, significa il mantenimento al 100 per cento o nella peggiore delle ipotesi al 95 per cento dei reduci e partigiani nelle aziende. Posto questo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questi elementi: mi pare che sia senz'altro da stabilire che qualunque innovazione debba valere soltanto per il futuro. Questo si ottiene dicendo « in caso di licenziamenti successivi all'entrata in vigore della legge per riduzione di personale ». Con questa formula noi escludiamo i licenziamenti individuali.

Io ho la convinzione che la percentuale di reduci, combattenti e partigiani impiegati nelle aziende sia superiore, nel complesso, al 5 per cento o al 10 per cento delle maestranze attualmente occupate, perchè su di essi non hanno inciso tutte le riduzioni di personale avvenute in molte aziende. Ricordo che al 31 dicembre del 1945 esisteva il blocco dei licenziamenti. Questo faceva sì che il livello delle maestranze fosse quasi sempre superiore a quello attuale. Quando si sono fatte le nuove assunzioni si è sempre aggiunta una percentuale di partigiani. Io non voglio però creare una situazione di ingiustizia e di sperequazione. Stabiliamo quindi che si può licenziare fino ad un massimo del 5 per cento di reduci e partigiani e stabiliamo una clausola di garanzia per cui questa possibilità non vale qualora la percentuale del 5 o del 10 per cento riferita all'occupazione attuale delle aziende non sia raggiunta. Noi potremmo ottenere questo risultato adottando il testo proposto dal Ministero del lavoro ed aggiungendo una clausola che dica: « fermo restando che sul complesso dei lavoratori mantenuti in servizio sia rispettata la percentuale del 5 per cento di reduci, combattenti e partigiani ». D'altra parte noi introduciamo questa disposizione non perchè prevediamo adesso l'apertura delle cateratte dei licenziamenti, ma l'introduciamo perchè consideriamo piuttosto normalizzato questo settore, e quando si va verso la normalizzazione è chiaro che anche le misure di privilegio devono, in un certo senso, essere attenuate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta Ferrarese.

ART. 1.

« Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani od assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 148, e con legge 5 giugno 1949, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1951 ».

Non vi sono emendamenti, e nessuno chiede di parlare. Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'art. 2.

« Per la durata di tale periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori di cui all'articolo precedente, debbono essere

sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 ».

A questo articolo vi è anzitutto l'emendamento, che già è stato letto, dell'onorevole Sabatini.

SABATINI. Rinuncio alla prima parte del mio emendamento e aderisco a quello proposto dal Governo per disciplinare il caso di riduzione di personale.

PRESIDENTE. Resta dunque in discussione l'emendamento proposto dal Governo che ha formulato un nuovo articolo 2.

PALLENZONA. Aderisco anch'io all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. L'articolo 2 è proposto dal Governo nella seguente definitiva formulazione:

« In caso di riduzione di personale le aziende private potranno includere tra il personale licenziando i prestatori d'opera di cui all'articolo 1 in misura non eccedente il 5 per cento del totale dei dipendenti licenziandi, purchè resti comunque mantenuta la percentuale del 5 per cento di cui al primo comma della presente legge, riferita ai dipendenti in servizio nell'azienda al momento del licenziamento ».

CORNIA. La prima parte del testo governativo dà la facoltà alle aziende private di licenziare il 5 per cento dei propri dipendenti in servizio. La seconda parte dice che bisogna mantenere fermo il concetto che il numero dei partigiani e reduci appartenenti all'azienda non deve superare il 5 per cento degli operai in servizio. Ora io mi riferisco al caso in cui, per particolari condizioni, il numero dei partigiani e dei reduci abbia raggiunto un'aliquota del 6, 7, dell'8 per cento degli operai in servizio. Come deve comportarsi l'azienda in questo caso ?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'azienda ha la facoltà di lasciare in servizio un'aliquota superiore al 5 per cento: è invece obbligata a non scendere al di sotto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Vi è ora un articolo 3 proposto dal Governo, che riguarda l'estensione del concetto dell'articolo 2 al caso in cui il prefetto si valga dei poteri conferiti dalla legge precedente ed aumenti la percentuale fino al 10 per cento. Esso dice:

« Nelle province nelle quali abbia trovato applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, i prefetti, in caso di necessità e in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare, con propria ordinanza, l'aliquota di cui al precedente articolo fino al 10 per cento ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Rimane ora da esaminare la disposizione contenuta nell'articolo 2 della proposta di legge Ferrarese, e per la quale l'onorevole Sabatini mantiene la seconda parte dell'emendamento da lui inizialmente proposto che rileggo:

« Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento di lavoratori reduci, partigiani e assimilati assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo sopra citato, dovuto a riconversione o a ragione di carattere tecnico produttivo, detti lavoratorori devono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto stesso ».

Poiché l'articolo 2 della proposta di legge Ferrarese, nel prevedere il licenziamento di un lavoratore per giusta causa, stabilisce che sia sostituito con altro della stessa categoria, l'onorevole Sabatini, agli effetti di questa sostituzione, propone di assumere, anziché il criterio della giusta causa, quello della riconversione o di motivi di carattere tecnico e produttivo.

ROBERTI. Io penso che la preoccupazione che ha consigliato l'onorevole Sabatini alla presentazione di questo emendamento, sia proprio quella di tutelare la categoria dei reduci e partigiani quando si procede a licenziamenti per ragioni di riconversione o per ragioni tecniche. Mi permetto però far presente che in tal modo la legge avrebbe l'effetto oltre che di limitare i licenziamenti a favore della categoria che si vuole tutelare, anche di aprire l'adito a licenziamenti non ancora considerati. Ritengo più opportuno lasciare com'è la dizione « giusta causa » senza scendere a codificare e render legittimi licenziamenti per riconversioni o per ragioni tecniche.

PRESIDENTE. D'altra parte dobbiamo tener presente che il criterio della giusta causa è relativo a licenziamenti individuali, evidentemente diversi da quelli che vuol con-

siderare l'onorevole Sabatini. Su questo punto ritengo che tutti siano d'accordo. Pongo dunque ai voti la prima frase dell'articolo nel seguente testo in cui si considera il licenziamento per giusta causa e che propongo sia così formulata: « Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento per giusta causa ».

(*È approvata*).

Dopo queste parole l'onorevole Sabatini, tenuto conto delle osservazioni fatte, propone d'inserire, a modifica del precedente testo del suo emendamento, le altre: « o per riconversione o per ragione di carattere tecnico o produttivo ».

MORELLI. Considerata la necessità di adeguare le disposizioni di legge alle reali esigenze, ritengo che la proposta Sabatini sia da accettare.

CUCCHI. L'emendamento Sabatini secondo noi si presenta formulato in modo da favorire la scelta da parte del datore di lavoro di coloro che gli fanno comodo non soló dal punto di vista tecnico ma da qualsiasi altro punto di vista. Noi sappiamo che si può giustificare tecnicamente qualsiasi licenziamento. Pertanto, voteremo contro l'emendamento presentato.

VENEGONI. Noi non possiamo stabilire in una legge particolare come questa un principio che non è stato ancora regolato dai contratti di lavoro. Se un combattente può essere sostituito per certi determinati motivi che noi fissiamo qui in modo generico, è evidente che gli stessi motivi valgono per i non combattenti.

Non vedo dunque la ragione dell'aggiunta proposta dall'onorevole Sabatini.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non condivido la preoccupazione dell'onorevole Venegoni perché per gli altri lavoratori non c'è stabilità d'impiego ma ci sono eventualmente soltanto vincoli sindacali, mentre qui noi abbiamo un rapporto di lavoro che ha una sua particolare stabilità.

Comunque, io mi rimetto alla Commissione, insistendo sul fatto che qualora la Commissione intendesse accogliere l'emendamento Sabatini, specifichi che in questo caso debba trattarsi di licenziamenti individuali perché se no correremo il rischio di confondere le idee in relazione agli articoli che sono stati precedentemente approvati.

REPOSSI, *Relatore*. Dichiaro che voterò a favore proprio per motivi di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione un dubbio che riguarda l'esattezza di questi articoli. Noi abbiamo approvato un articolo 2 in cui diciamo: «in caso di riduzione del personale, le aziende, ecc. ». Ora, il caso in questione riguarda una riduzione di personale, non a carattere collettivo, come quella contemplata nell'articolo 2, ma a carattere individuale. Pongo quindi la questione se non sia il caso di meglio precisare in questa sede che si tratta di licenziamento individuale.

SABATINI. Si potrebbe dire: « in caso di licenziamento per giusta causa o di licenziamento individuale, ecc. ».

PRESIDENTE. Non ritengo che si possa discutere l'emendamento Sabatini in relazione con la votazione precedente, perchè si tratta di due concetti in antitesi tra di loro. Dobbiamo quindi essere d'accordo sul concetto che si dovrebbe trattare di licenziamenti individuali.

Pongo ai voti l'emendamento definitivamente proposto dall'onorevole Sabatini, del seguente tenore: « o di licenziamento individuale per ragioni di carattere tecnico o produttivo ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti la restante parte dell'articolo che, prendendo il numero 4, è destinato a sostituire l'articolo 2 della proposta di legge Ferrarese:

« I lavoratori di cui all'articolo 1 devono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso:

« Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento per giusta causa o di licenziamento individuale per ragioni di carattere tecnico o produttivo, i lavoratori di cui all'articolo 1, debbono essese sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27».

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3 della proposta Ferrarese, che dovrà assumere il numero 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Avverto che dal compiuto dei voti risulta che la Commissione non è in numero per deliberare.

La seduta è pertanto rinviata a domani venerdì 26 maggio alle ore 8,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Biasutti, Cappugi, Caronia, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Fassina, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Moro Gerolamo Lino, Pallenzona, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Storchi, Valsecchi.

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI